

TI_GERICHTE 14.2022.15 vom 31. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.15

FR: TI_GERICHTE 14.2022.15 du 31 août 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.15 del 31 agosto 2022

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Capacità processuale. Legittimazione delle persone fisiche che sottoscrivono l'istanza per procura di due rappresentanti legali della società anonima istante

Erwägungen

E. 3

Nel suo reclamo, RE 1 ribadisce in primo luogo che l'istanza di rigetto non rispetta la forma prevista dall'art. 130 CPC – secondo cui gli atti di causa devono essere firmati – poiché a suo dire la medesima è sottoscritta da un solo rappresentante della società con firma collettiva a due.

E. 4

Il giudice esamina d'ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima attinatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3), se non emergono dagli atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all'attore o all'istante, perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli elementi che permettono di concluderne al rispetto (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 4 ad art. 60 CPC). In particolare, ogni persona abilitata a rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo o un estratto dal registro di commercio, oppure l'autorizzazione rilasciatale per agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC per analogia; citata DTF 141 III 82 consid. 1.3; sentenza della CEF 14.2022.8 del 2 agosto 2022 consid. 4).

E. 4.1

Nella fattispecie, l'istanza di rigetto dell'opposizione è firmata per procura (“p.p.”) da due persone non identificate per conto di “_____” e “_____”, i quali risultano iscritti nel registro di commercio come rappresentanti della società escutente con potere di firma collettiva a due (doc. D, pag. 5 e 10). La CO 1 non si è determinata sull'eccezione di carente potere di rappresentanza dei firmatari (o perlomeno di uno di essi) dell'istanza, né in prima né in seconda sede, e in particolare non ha precisato né dimostrato chi ha realmente sottoscritto l'istanza né quale legittimazione aveva. Essa non ha quindi permesso di verificare, come le incombeva a fronte della contestazione del convenuto, che chi ha

sottoscritto l'istanza fosse autorizzato a rappresentarla. Mancando un presupposto processuale, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata e riformata nel senso di dichiarare l'istanza irricevibile.

E. 4.2

L'esito dell'odierna decisione non impedisce alla CO 1 di ripresentare, anche nella medesima esecuzione, una nuova istanza di rigetto che adempia i requisiti di ricevibilità, non avendo le decisioni di non entrata in materia per motivi processuali (cfr. art. 60 CPC) autorità di cosa giudicata materiale (già citata 14.2014.88/89 consid. 6.1).

E. 5

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire un'indennità d'inconvenienza a RE 1, non avendo egli formulato alcuna richiesta al riguardo né davanti al primo giudice né in sede di reclamo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 6

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 104'327.70, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: "1. L'istanza è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano indennità." 2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.